

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GENNAIO 1934

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

LESSONA, *Sottosegretario di Stato per le colonie*. Onorevole Presidente, vi è anche un nuovo articolo 1-bis concordato con la Commissione.

Osservo inoltre che il titolo di questo disegno di legge deve essere così completato: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea ».

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni in contrario, il titolo di questo disegno di legge sarà dunque così completato: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea ».

Quanto all'articolo aggiuntivo 1-bis, concordato fra Governo e Commissione, naturalmente, onorevole Sottosegretario di Stato figurerà nella legge come articolo 2.

LESSONA, *Sottosegretario di Stato per le colonie*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque all'esame degli articoli nel testo concordato fra Governo e Commissione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 55,300,000:

a) per la costruzione in Eritrea del tronco Biscia-Tessenei della ferrovia Agordat-Confine Etiopico;

b) per la esecuzione delle varianti e migliorie da apportarsi al tronco in esercizio Massaua-Nefasit;

c) per la costituzione della dotazione dei materiali di scorta per le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Alla detta spesa sarà provveduto, con le normali dotazioni di bilancio della colonia, ripartitamente in undici esercizi finanziari a decorrere dal 1933-34, come all'unità tabella (allegato A).

Si dia lettura della tabella.

VERDI, *Segretario*, legge:

ALLEGATO A.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE
PER COSTRUZIONI FERROVIARIE IN ERITREA.

ESERCIZI FINANZIARI	SOMME DA STANZIARE IN BILANCIO
1933-34	L. 4,500,000
1934-35	» 5,000,000
1935-36	» 5,000,000
1936-37	» 5,000,000
1937-38	» 5,000,000
1938-39	» 5,000,000
1939-40	» 5,000,000
1940-41	» 5,200,000
1941-42	» 5,200,000
1942-43	» 5,200,000
1943-44	» 5,200,000

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1, la cui approvazione implica quella della tabella di cui è stata data ora lettura.

(È approvato).

Segue un nuovo articolo 1-bis, concordato fra Governo e Commissione, che, come ho già avvertito, diventa articolo 2.

« È data facoltà al Ministro delle colonie di limitare i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 a quelli relativi alla costruzione della

sede stradale con esclusione dell'armamento, ferma restando la esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alle lettere b) e c).

« In questo caso le somme già destinate all'armamento, alle costruzioni di edifici, e al materiale rotabile, verranno impiegate per opere atte a ridurre a buona camionabile il tracciato del nuovo tronco ed alla esecuzione di varianti riconosciute idonee a migliorare la transitabilità agli automezzi della strada ordinaria Massaua-Asmara.

(È approvato).